

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE DI**  
**NAPOLI**



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....**FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....**  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 46/2012**

**3 Dicembre 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IL DIPENDENTE PUO' UTILIZZARE DOCUMENTAZIONE AZIENDALE PER ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA DIFESA SENZA CHE TALE CONDOTTA INTEGRI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20163 DEL 16 NOVEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20163 del 16 novembre 2012**, ha ribadito che **non integra violazione dell'obbligo di fedeltà l'utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all'esercizio del diritto alla difesa.**

Con la sentenza *de qua*, i Giudici nomofilattici hanno (ri)affermato (*cf.* Cass. sentenze n.ri 12528/2004, 22923/2004 e 3038/2011) il **principio giuridico in base al quale il diritto alla difesa del lavoratore è prevalente rispetto all'obbligo di fedeltà e riservatezza** (*id.* art. 2105 c.c.).

Tuttavia, nel caso esaminato, non si trattava di un diritto alla difesa in "senso stretto" ma di un vero e proprio "atto di accusa".

Infatti, il lavoratore non aveva prodotto tale documentazione nel processo del lavoro a sostegno delle proprie tesi difensive, bensì per avviare dei procedimenti penali sia nei confronti di alcuni colleghi sia dell'azienda stessa.

Il datore di lavoro, soccombente nei gradi di Merito, ricorreva per Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che la documentazione aziendale utilizzata fosse necessaria per l'esperimento delle azioni giudiziarie (*id.*: aventi per oggetto condotta antisindacale) e, peraltro, conferente con il ruolo di sindacalista svolto dal lavoratore.

L'INADEGUATA ATTIVITA' DEL RESPONSABILE AREA MUTUI CHE CONCEDE FINANZIAMENTI FACILI NON INTEGRA LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17257 DEL 10 OTTOBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17257 del 10 Ottobre 2012**, ha affermato che **l'attività inadeguata del dipendente**, sotto il profilo del risultato, **non integra gli estremi della giusta causa di licenziamento**.

Nel caso *de quo*, il licenziamento faceva seguito ad una **contestazione disciplinare** con la quale un Istituto bancario addebitava ad un proprio dipendente, direttore responsabile di una filiale, di aver **deliberato la concessione di una serie di finanziamenti** di credito fondiario **a favore di soggetti non aventi i requisiti** di affidabilità bancaria **per capacità di reddito** o per la presenza di elementi pregiudizievoli, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa interna e, in alcuni casi, agendo al di fuori dell'ambito territoriale della filiale.

Nel merito, **la Corte d'appello di Napoli aveva** confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, **dichiarato l'illegittimità del licenziamento** e condannato la banca alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con le conseguenze previste dalla **Legge n. 300 del 1970, articolo 18**.

Avverso tale sentenza ricorreva **l'istituto bancario lamentando l'effettiva gravità degli addebiti contestati al dipendente, perfettamente proporzionati** alla sanzione espulsiva adottata.

Or dunque, **la Suprema Corte di Cassazione**, nel confermare le decisioni raggiunte nei primi gradi del giudizio, **ha preliminarmente ribadito che spetta al giudice di tenere conto di ogni aspetto concreto della vicenda** processuale che, alla luce di un

apprezzamento **unitario e sistematico**, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nella specie, secondo gli Ermellini, **la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al lavoratore non fossero di gravità tale da integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento** e da giustificare, quindi, l'applicazione della massima sanzione espulsiva.

In definitiva, **le mancanze ascritte al lavoratore**, ricondotte alla loro effettiva consistenza, **denotavano un "indubbio disordine nella attività di gestione delle pratiche di mutuo" e, in ultima analisi, una "inadeguatezza della attività sotto il profilo del risultato"**, ma **non erano certamente tali da giustificare la sanzione del licenziamento**, sanzione che, in una valutazione complessiva della condotta del lavoratore, appariva senz'altro **sproporzionata rispetto al grado di responsabilità** che esprimevano i fatti come realmente accertati.

I CONVIVENTI DEL LAVORATORE DECEDUTO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, ANCHE SE NON LEGATI DA RAPPORTO DI PARENTELA, HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 43434 DELL'8 NOVEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 43434 dell'8 novembre 2012**, ha statuito che **i conviventi del lavoratore, deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, hanno diritto al risarcimento del danno anche se non risultano legati al de cuius da alcun vincolo di parentela.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore extracomunitario perdeva la vita a seguito della caduta, da un'altezza di circa 8 metri, causata dall'omessa fornitura degli idonei strumenti di protezione individuale atti a garantirne l'incolumità (*cinture di sicurezza dotate di appositi agganci*).

I Giudici di merito, aditi dalle **persone che ospitavano stabilmente il lavoratore deceduto**, condannavano il datore di lavoro al risarcimento del danno in loro favore anche se non risultavano legate al subordinato da alcun vincolo di parentela e/o affinità. L'azienda ricorreva ai Giudici di legittimità.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare il deliberato di prime cure, **hanno stabilito la risarcibilità del danno, ai conviventi del de cuius, anche in assenza di vincoli**

**familiari** (*id*: figlio della moglie). Trattasi del "**danno non patrimoniale**", la cui risarcibilità, *ex art.* 2059 c.c., deve - come noto - essere prevista dalla legge.

I Giudici nomofilattici, infatti, hanno stabilito che la perdita del rapporto di "*affectio familiaris*", subita dal figlio della moglie, violasse la previsione di cui all'art 2 della Costituzione andando ad incidere negativamente sull'integrità morale del soggetto (*id*: diritto inviolabile).

IN CASO DI MANSIONI PROMISCUE IL DIPENDENTE HA DIRITTO AD UN LIVELLO DI INQUADRAMENTO SUPERIORE, SE PREVISTO DAL CCNL.

**CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 18149 DEL 23 OTTOBRE 2012**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18149 del 23 ottobre 2012**, ha chiarito che - **qualora previsto dal CCNL** - in caso di svolgimento di mansioni promiscue appartenenti a diversi livelli, **anche se per un solo giorno alla settimana**, al dipendente spetta l'acquisizione del livello superiore previsto dal predetto CCNL di categoria.

**Il fatto.**

Un gruppo di lavoratrici ricorreva al G.U.L. per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata ad un livello superiore per lo svolgimento di mansioni promiscue per le quali l'art. 11, seconda comma, del CCNL di categoria prevedeva l'acquisizione del livello di inquadramento superiore.

Nello specifico, l'articolo 11 del CCNL prevedeva che, in caso di mansioni promiscue e appartenenti a diversi livelli, "*il lavoratore **deve essere comunque inquadrato** al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della relativa mansione, salvo il caso di **mutamento temporaneo** delle mansioni*".

La domanda delle ricorrenti, rigettata dalla Corte d'Appello, ha trovato accoglimento in Corte di Cassazione.

La Corte territoriale **aveva escluso che le mansioni svolte dalle ricorrenti potessero integrare l'ipotesi di cui all'art. 11, secondo comma, del CCNL di categoria**, atteso che il concetto di "promiscuità" implicava la continuità delle relative mansioni.

***Secondo i Giudici distrettuali, invece, nel caso in esame le ricorrenti svolgevano tali mansioni solo nella giornata di sabato, e quindi in quantità nettamente***

***inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente inquadrati ad un livello inferiore.***

Di diverso avviso gli Ermellini che, con la sentenza *de qua*, ***hanno sostenuto l'erroneità dell'argomentazione della Corte d'Appello in quanto non conforme al dettato della citata norma contrattuale. In essa, infatti, espressamente si escludeva la "prevalenza" delle mansioni superiori con la conseguenza che doveva - in ogni caso - essere riconosciuto il livello superiore.***

L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO E' LEGITTIMO SE LA CONTABILITA' VIENE ESIBITA CON RITARDO RISPETTO ALLA RICHIESTA FORMULATA DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19871 DEL 14 NOVEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19871 del 14 novembre 2012**, ha stabilito che **la mancata esibizione delle scritture contabili alla Guardia di Finanza rende legittimo l'accertamento induttivo ai fini IVA**, ex art. 52 del D.P.R. n. 633/72, **anche nel caso in cui le Autorità competenti non abbiano effettuato il controllo nei locali dell'impresa e, inoltre, l'omessa tempestiva esibizione della contabilità ai verificatori rende inutilizzabili i documenti consegnati in un periodo successivo.**

Nel caso in specie, la controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da un accertamento ai fini IVA scaturito da un calcolo induttivo del reddito d'impresa.

Gli agenti della Guardia di Finanza iniziavano la verifica presso il consulente fiscale della società contribuente, il quale dichiarava che le scritture contabili erano custodite nella sede dell'impresa.

I militari, quindi, si rivolgevano all'amministratore dell'ente che declinava ogni responsabilità, sostenendo che la contabilità si trovava presso il professionista.

Infine, la **detta documentazione veniva consegnata solo dopo quattro mesi** e per di più in copia.

L'Agenzia delle Entrate, soccombente nei gradi di Merito, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.

Orbene, secondo i Giudici del Palazzaccio ***il divieto di cui all'articolo 52, comma 5 del D.P.R. n. 633/72 di prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui il***

**contribuente abbia rifiutato l'esibizione, opera non solo nell'ipotesi di rifiuto "doloso" dell'esibizione medesima, ma anche nei casi in cui il soggetto sottoposto ad accertamento dichiara, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto, e, quindi, per colpa.**

Inoltre, hanno concluso gli Ermellini, ***l'art. 55 D.P.R. 633/72*** (al pari dell'art. 39 D.P.R. 600/73) ***permette il ricorso al metodo induttivo allorché il contribuente non abbia consentito l'ispezione di una o più scritture contabili obbligatorie***, mentre è irrilevante che l'indisponibilità possa essere incolpevole, poiché, comunque, la circostanza in sé integra il requisito normativo della incompletezza della contabilità, con conseguente inattendibilità delle sue risultanze.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**

**HA COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO: MASSIMILIANO DE BONIS**